

CIRCOLARE

N. 11/2023

Viterbo, 04 ottobre 2023

A tutti gli iscritti

Loro sedi

**CIRCOLARE RELATIVA ALLA FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER L'ISCRIZIONE ED IL MANTENIMENTO NEGLI ALBI ED
ELENCHI AVENTI PER OGGETTO LE ATTIVITA' PROFESSIONALI DEL DOTTORE
COMMERCIALISTA**

**Commissione di studio O.D.C.E.C. di Viterbo
Area Funzioni Giudiziarie e Crisi d'Impresa**

Formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi

Il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, istitutivo del Registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, individua all'art. 4, comma 5, indica i requisiti di qualificazione professionale dei Gestori della crisi iscritti negli elenchi.

Ai gestori della crisi è richiesto, tra gli altri requisiti, il possesso di una specifica formazione nell'ambito della disciplina della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. È richiesta una specifica **formazione iniziale di 40 ore** (art.4, comma 5, lett. b), per l'iscrizione nell'elenco ed uno specifico aggiornamento biennale di 40 ore (art.4, comma 5, lett. d).

Al fine di dare attuazione alle previsioni dell'art.4, comma 6 del DM202/2014, l'articolo 7 del Regolamento FPC adottato dal CNDCEC nel giugno 2021 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia prevede «La partecipazione ai corsi di formazione, rientranti fra le attività di formazione di cui all'art.1, comma 5, che hanno una durata non inferiore alle 12 ore e hanno ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall'art.4, comma5, lettera b) e d) del DM 24 settembre 2014, n. 202».

La Formazione degli Esperti delle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Il decreto-legge 24 agosto 2021, n.118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di Giustizia, aveva previsto all'art. 3 che presso ogni Camera di Commercio di ciascun capoluogo di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano fosse formato un elenco di esperti da nominare nelle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Il comma 4 del citato articolo 3 prevedeva che l'iscrizione nell'elenco fosse subordinata al possesso della specifica formazione prevista con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

Queste disposizioni sono attualmente confluite nell'art.13 del codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 come modificato dal d.lgs 17 giugno 2022, n. 83).

Con il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, poi modificato con ulteriore decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, alla Sezione IV, è stato definito il programma formativo degli esperti. **La formazione iniziale richiesta è di 55 ore.**

La Formazione per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 356 del Codice della crisi

Le attività formative valide per adempiere all'obbligo formativo iniziale richiesto per l'iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (ex art.356 del d. lgs.12 gennaio 2019, n.14), come chiarito con la circolare del 19 gennaio 2023 del Ministero della Giustizia, sono:

- i corsi di perfezionamento erogati da una università, pubblica o privata, o analoghi corsi organizzati, in convenzione con università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall'art. 4, comma 2, del DM 202/2014, ovverosia "le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai". La nota ministeriale precisa, altresì, che non sono considerati validi i corsi organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 4, comma 2, DM 202/2014;
- i corsi che presentano un programma conforme alle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura-Aggiornamento del 1° febbraio 2023;
- **i corsi di formazione iniziale di durata non inferiore a 40 ore e aggiornamento di 40 ore nel biennio.**

Il Ministero della Giustizia, con la Circolare del 19 gennaio 2023 (prot. DAG n. 14539.U), ha escluso che possano essere ritenuti validi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 356 Codice della Crisi:

- i corsi vertenti genericamente sulle materie di cui all'art. 4, comma 5, lettera b) del DM 202/2014, ritenuti utili invece per l'iscrizione quali gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC);
- i corsi vertenti sulle materie indicate dal decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 in materia di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, questi ultimi ritenuti invece utili per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di cui all'art. 13 del Codice della Crisi.

Con il Pronto Ordini 27/2023 del 9 marzo 2023, in risposta al quesito con il quale si chiedeva se il corso di formazione per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 356 del codice della crisi organizzato dal Consiglio Nazionale potesse essere frequentato anche ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi dei gestori della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4, del D.M. n. 202 del 24 settembre 2014, è stato osservato che:

- il Ministero della Giustizia nel fornire precisazioni in merito ai requisiti che devono avere i corsi formativi per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 del codice della crisi ha escluso la validità dei corsi organizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei gestori della crisi, di cui all'art. 4, DM 202/2014, che non hanno un programma conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, che sono stati realizzati in assenza di una convenzione con l'Università e che non hanno una durata di almeno 40 ore;
- nulla è stato indicato dal Ministero della Giustizia in merito al caso contrario, ovvero in merito alla possibilità di riconoscere validi i corsi formativi per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 del codice della crisi ai fini dell'assolvimento formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del DM 202/2014;
- poiché il corso organizzato dal Consiglio Nazionale di cui all'Informativa 23/2023 soddisfa i requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento FPC (corso di "formazione", di durata non inferiore alle 12 ore, avente ad oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore), per effetto delle previsioni del comma 6 dell'art. 4 del DM 202/2014, deve ritenersi valido anche per assolvere gli obblighi formativi previsti per i gestori della crisi da sovraindebitamento.

La Formazione per i delegati alle vendite ex art. 179 ter disp. Att. C.p.c.

L'art.179 ter disp. Att. c.p.c. prevede che presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis del codice di procedura civile.

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

- Avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
- Essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata;

- Avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

La formazione iniziale deve essere di almeno 20 ore.

L'aggiornamento deve essere pari a 60 ore nel triennio con un minimo annuale di 15 ore.

La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. I corsi dovranno prevedere una prova finale articolata in 50 domande a risposta multipla. Le 50 domande della prova finale del corso dovranno essere sorteggiate fra le 450 domande stilate dai tre Consigli Nazionali e pubblicate sui loro siti internet con le relative risposte. Per lo svolgimento della prova finale dovranno essere assegnati 120 minuti. La prova finale dovrà essere svolta al termine del corso ed in ogni caso non oltre 48 ore dal termine dell'ultima lezione del corso. Qualora il test della prova finale non sarà superato (mancata risposta esatta a 35 domande su 50), si potrà ripetere il test solo previa ripetizione dell'intero corso.

Se durante lo svolgimento del test si verificheranno casi di disconnessione e il test finale non sarà stato completato si potrà procedere alla ripetizione del test non oltre le 48 ore dal termine dell'ultima lezione del corso.

Il mancato superamento del test della prova finale impedirà l'acquisizione dei crediti formativi complessivamente assegnati al corso.

I Professionisti incaricati

Dott.ssa Elena Brama

Dott. Gianluca Zuccaro Labellarte